

# **TI\_GERICHTE 80.2008.93 vom 8. September 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-09-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2008.93](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2008.93)

FR: TI\_GERICHTE 80.2008.93 du 8 septembre 2008

IT: TI\_GERICHTE 80.2008.93 del 8 settembre 2008

## **Regeste**

Procedura: reclamo, violazione del diritto di essere sentito, annullamento decisione su reclamo

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Come ricordato in narrativa, con la sentenza del 31 gennaio 2008 questa Camera ha annullato la prima decisione su reclamo, rinviando gli atti all'Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo ulteriori accertamenti, per i quali era auspicato anche il coinvolgimento dell'Ufficio tecnico del comune di situazione dell'immobile. Tanto nella motivazione quanto nel dispositivo della decisione giudiziaria si indicavano gli accertamenti da compiere e soprattutto il loro scopo. Ora, dagli atti trasmessi alla Camera dall'Ufficio di tassazione emerge che il 20 febbraio 2008 quest'ultimo si è rivolto all'Ufficio tecnico del Comune di \_\_\_\_\_, chiedendogli le seguenti informazioni in merito al mapp. n. \_\_\_\_\_: · stato d'agibilità e d'abitabilità degli edifici ed ogni modifica degli stessi; · indicazioni in merito alle condizioni primitive ed alla destinazione dei vani prima che il contribuente acquistasse la proprietà; · copia delle domande di costruzione; · indicazioni dettagliate riguardanti gli interventi fatti dal contribuente; · copia della planimetria degli edifici con indicazioni delle modifiche. La risposta è giunta il 19 maggio 2008. Non risulta che la stessa sia stata inviata in copia al contribuente, che del resto nel ricorso afferma di non essere a conoscenza delle informazioni fornite dall'Ufficio tecnico, cui fa riferimento la decisione su reclamo impugnata, e di non poterne valutare l'esattezza.

### **E. 2.1**

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito - nella misura in cui essa non sia di particolare momento - è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizium deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa). L'art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario

io , una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).

### **E. 2.2**

Alla luce delle disposizioni che precedono, è evidente che il diritto di essere sentito del contribuente è stato violato nella procedura svoltasi dinanzi all'autorità di tassazione. La decisione impugnata si fonda infatti essenzialmente sulle risultanze degli accertamenti intrapresi con l'invio della lettera all'Ufficio tecnico del Comune di \_\_\_\_\_, cosa che era del resto stata auspicata da questa Camera nella sentenza del 31 gennaio 2008, proprio in considerazione del fatto che gli atti precedentemente a disposizione non permettevano di rispondere a diverse domande determinanti ai fini della verifica della legittimità della decisione dell'Ufficio di tassazione. È vero che la decisione impugnata dice di basarsi soprattutto sulle informazioni fornite dallo stesso contribuente "in sede di audizione del 21 novembre 2007", ma le stesse non potevano certamente essere determinanti, essendo già note al momento della precedente decisione di questa Camera, che come detto ha ritenuto di non potersi pronunciare senza ulteriori accertamenti. In simili circostanze, tenuto conto dell'importanza degli accertamenti svolti dall'Ufficio di tassazione presso l'Ufficio tecnico del comune di situazione dell'immobile, era evidentemente necessario che lo scritto dell'autorità comunale ed i suoi allegati fossero sottoposti al contribuente, per una presa di posizione e per la richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti.

### **E. 2.3**

Inoltre, l'autorità di tassazione si è limitata a confermare la propria decisione di negare la deduzione delle spese di manutenzione del rustico di \_\_\_\_\_, senza confrontarsi con le altre questioni sollevate dalla sentenza di rinvio e direttamente legate a quella delle spese in questione. La Camera aveva infatti chiesto all'Ufficio di tassazione di accertare l'abitabilità del rustico, in funzione dell'imposizione del relativo valore locativo e della deduzione degli interessi passivi pagati alla banca finanziatrice. Su tali aspetti, la decisione è del tutto silente.

### **E. 3**

La (nuova) decisione su reclamo del 18 giugno 2008 deve dunque (nuovamente) essere annullata. Gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché, dopo avere sottoposto la risposta dell'Ufficio tecnico comunale al contribuente e dopo avergli consentito di prendere posizione in merito, adotti una nuova decisione, pronunciandosi su tutti gli aspetti indicati nella sentenza del 31 gennaio 2008. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. La decisione su reclamo del 18 giugno 2008 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione, dopo aver garantito il diritto di essere sentito del contribuente. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza: -  
municipio di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il  
presidente: Il segretario :